

CONTR -

COMUNE DI NERVIANO

REPERTORIO N°

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING A
GE.SE.M S.R.L DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE ANNI
2021/2022

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, addì del mese di
in NERVIANO, nella residenza municipale sita in Piazza Manzoni n. 14
Avanti a me, D.ssa Elena Bello, Segretario Generale del Comune di
NERVIANO, ufficiale rogante ai sensi di legge, sono personalmente
comparsi i signori:

FRANCO SANTAMBROGIO nato a Legnano il e domiciliato per
la carica presso la sede municipale, che interviene nel presente atto quale
responsabile del Comune di NERVIANO (C.F. n°) e in
rappresentanza dello stesso, ai sensi del decreto sindacale n. 16 del
22/04/2021 di nomina del sottoscritto a titolare della posizione
organizzativa dell’Area Polizia Locale e Protezione Civile;

Sig.ra Seeber Erika, Amministratore Unico di Ge.Se.M. S.r.l., nata a
il e residente in che interviene e stipula quale legale rappresentante

della società Ge.Se.M. S.r.l., con sede legale in viale Rimembranze n. 13, LAINATE (MI), CF e P. IVA 03749850966, senza l'assistenza di testi per espressa rinuncia delle parti aventi i requisiti di legge, persone della cui identità io, segretario rogante, sono certo.

PREMESSO:

- che Il comune di Nerviano ha la necessità di provvedere all'affidamento del servizio di gestione della manutenzione della segnaletica stradale verticale e orizzontale;

- che in relazione a delibera 44/C.C. del 30.11.2006 ad oggetto "Protocollo di intesa relativo all'ingresso del comune di Nerviano nella società Ge.Se.M. S.r.l.", la società Ge.Se.M. S.r.l ha assunto la caratteristica di società "in-house" e risulta quindi possibile affidare direttamente alla stessa, con la formula del "in-house providing", funzioni e servizi ex art. 13 D.L. 4 luglio 2006 n. 233 (produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune nonché, nei casi consentiti dalla legge, svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza);

- l'art. 3 del vigente Statuto di Ge.Se.M S.r.l. contempla, nell'ambito dell'oggetto sociale, anche l'attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti (nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento) e riconduce, nell'alveo dell'attività di autoproduzione citate, anche le attività di manutenzione ordinarie e straordinarie di beni ed aree comunali;

- le attività di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale - che l'Amministrazione Comunale potrà eventualmente integrare

con altre anche di natura straordinaria – sono riconducibili a servizi strumentali a beneficio dell'Amministrazione Comunale stessa;

- che Ge.Se.M. S.r.l., quale strumento organizzativo degli Enti, può svolgere “in-house providing” le attività e i servizi elencati nell’offerta prot. n. 10.392 del 13/04/21, e fra questi anche la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale sul territorio cittadino;

- che, ai sensi del disposto dall’art. 192, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 è stata redatta la Relazione di Conguità dove si evidenziano i vantaggi oggettivi ed economici di affidare tale servizio alla Società Ge.Se.M. S.r.l.;

- che, in tal senso, è stato redatto il presente Contratto che le parti intendono pertanto sottoscrivere;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. xxx del xxxxxxxx è stata approvata la proposta di adesione del Comune di Nerviano all’offerta pervenuta in data 13/04/2021 prot. n. 10.392 da Ge.Se.M. S.r.l.;

Tutto ciò premesso e confermato quale parte sostanziale e integrante del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) Oggetto e durata del contratto

Il presente Contratto di Servizio disciplina i rapporti tra il Comune di NERVIANO, di seguito denominato anche solo “Comune”, e la società strumentale dello stesso Ge.Se.M. S.r.l., di seguito denominata anche solo “Società”, per ciò che attiene l’affidamento in house providing alla Società del servizio di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale come descritti nell’allegata offerta descrittiva e prestazionale.

La società Ge.Se.M. S.r.l. si impegna senza riserva alcuna all’esecuzione del servizio, comprendente tutte le prestazioni ed il compimento delle

attività relative alla gestione operativa del servizio, alla manutenzione ordinaria degli impianti esistenti ed aggiunti, alle condizioni di cui al presente contratto e alla citata offerta, documento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale che disciplina nel dettaglio l'oggetto del servizio, i rapporti economici (corrispettivi, contabilità e liquidazione, adeguamento dei prezzi), l'estensione, la riduzione e la variazione delle prestazioni, la gestione delle richieste d'intervento e relativi tempi di esecuzione, le attività a canone ed extracanone, le penali e la consistenza degli impianti.

Art. 2) Corrispettivo contrattuale

Il canone annuale, ammonta a Euro 70.844,00 (settantamilaottocentoquarantaquattro) IVA inclusa: canone annuo pari a euro 58.068,85 (euro cinquantottomilasestantotto,85) oltre IVA pari ad euro 12.775,15 (dodicimilasettecentosettantacinque,15);

Art. 3) Durata del contratto

- Il presente contratto di servizio ha decorrenza dal al 31.12.2022.
- Il Comune di Nerviano si riserva la facoltà di recedere unilateralmente, senza obbligo di corrispondere somme a carattere indennitario o risarcitorio a favore dell'affidatario, in caso di tre contestazioni di inadempimento agli obblighi sanciti nel presente contratto o comunque previsti da norme statali/regionali o regolamentari.

Art. 4) Modalità di erogazione del servizio e obblighi della società

1. La società si renderà disponibile ad effettuare incontri di coordinamento con il Referente del Comune di Nerviano designato nel Responsabile dell'Area Polizia Locale e Protezione Civile;

2. La società si renderà disponibile per tramite del suo tecnico incaricato al coordinamento del servizio, ad eseguire interventi localizzati e puntuali che si dovessero generare rispetto alla programmazione manutentiva di base, sia per interventi di segnaletica orizzontale che verticale;

3. La società si renderà disponibile, previo preavviso, durante l'orario lavorativo stabilito, a supportare il comune per il posizionamento della segnaletica finalizzata alla gestione degli eventi e manifestazioni varie;

4. La società metterà a disposizione del Comune il materiale utilizzato, ove richiesto, al fine di effettuare prove di laboratorio per la verifica della corretta composizione chimico-fisica del prodotto;

5. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono dettagliate nell'offerta allegata;

6. Con il presente contratto Ge.Se.M S.r.l. diviene titolare della gestione dei servizi di cui all'art. 2, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti i diritti, privilegi, obblighi ed oneri spettanti al Comune in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia

7. Ge.Se.M S.r.l. si obbliga a svolgere le attività oggetto del presente contratto con la massima diligenza, professionalità e correttezza.

8. La Società rimane unica responsabile, nei confronti del Comune, per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidatele.

9. Il Comune, in accordo con la Società, può, qualora lo ritenga opportuno, impartire direttive o richiedere interventi specifici nell'ambito delle attività di competenza della Società.

10. Ge.Se.M S.r.l. si impegna altresì a fornire al Comune tempestivamente ogni tipo di documentazione richiesta riguardo allo svolgimento dei servizi.

11. Le attività oggetto del presente contratto vengono eseguite sotto la vigilanza del Comune di Nerviano, che potrà controllare l'operato della Società ed il rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, senza alcun anticipato preavviso.

Articolo 4 - Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità

1. Ge.Se.M S.r.l. si obbliga a svolgere le attività oggetto del presente Contratto, nel rispetto delle norme vigenti applicabili alla materia, delle norme contenute nei singoli regolamenti riferiti a materie oggetto di affidamento.

2. La società è l'unica ed esclusiva responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità, liberando di conseguenza il Comune da ogni onere e responsabilità connessi e conseguenti agli stessi.

3. Ge.Se.M S.r.l. assume la responsabilità degli eventuali danni arrecati a terzi direttamente o indirettamente cagionati nel corso dello svolgimento del servizio, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa avanzata da parte di terzi che sia riconducibile ai rapporti inerenti alla gestione dei servizi medesimi. A tal fine Ge.Se.M S.r.l. provvede alla stipula di appositi ed idonei contratti di assicurazione per la responsabilità nei confronti di terzi, oltre alle assicurazioni previste dalla legge per gli impianti e i veicoli eventualmente utilizzati.

4. Ge.Se.M S.r.l. può utilizzare altre imprese per singole attività connesse, accessorie e complementari ai servizi previsti dal presente Contratto, senza che ciò la esoneri dagli obblighi, oneri e responsabilità derivanti dal contratto medesimo. La Società rimane unica responsabile, nei confronti del Comune, per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidatele. Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti tra la Società ed eventuali appaltatori/fornitori. Gli appaltatori/fornitori della Società non hanno alcun diritto di avanzare richieste

o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune.

5. In caso di affidamento a terzi di attività di servizio, Ge.Se.M S.r.l. è tenuta

a:

- richiedere alla Società affidataria la stipula di idonee coperture assicurative per la Responsabilità Civile verso terzi oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati;

- vigilare affinché la Società affidataria si attenga alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro infortuni e in materia assistenziale e previdenziale;

- vigilare sul comportamento dei Dipendenti dell'Azienda affidataria sia per lo svolgimento del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza.

Articolo 5 - Organizzazione e Personale della società

1. Ge.Se.M S.r.l. si impegna ad organizzare la propria struttura e le attività connesse e strumentali allo svolgimento dei servizi in modo efficiente e coordinato nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune.

2. Ge.Se.M S.r.l. si obbliga ad esercitare le attività oggetto del presente contratto disponendo di personale professionalmente idoneo.

3. I dipendenti della Società dovranno tenere un comportamento diligente in relazione alla corretta esecuzione delle procedure per l'erogazione dei servizi e conformarsi ai criteri di correttezza sia all'interno della Società che nei rapporti con l'utenza. È fatto obbligo alla Società di assicurarsi del corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché della corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello

stesso personale; a tal fine la Società s'impegna ad applicare un proprio Codice di Comportamento.

4. Ge.Se.M S.r.l.si impegna al rispetto del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, alla gestione del personale e alla cura della formazione dei propri dipendenti, anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (ambito viabilità stradale ecc.)

5. Ge.Se.M S.r.l. è tenuta all'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di reclutamento del personale, di assicurazione contro gli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di assistenza e previdenza, e si conforma al dettato normativo del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), in particolare all'art. 19.

6. Non sono in ogni caso considerati danni cagionati alla Società eventuali addebiti di spese di giudizio in sede contenziosa, salvo prova della negligenza della Società stessa.

7. Ge.Se.M S.r.l.si impegna, per quanto di sua competenza, a valutare l'adeguamento delle modalità di esecuzione delle attività affidatole ai sensi del presente Contratto, all'evoluzione tecnologica degli impianti, del software, delle attrezzature e dei macchinari per lo svolgimento delle attività medesime.

Articolo 6 - Corrispettivo del servizio

1. Per l'espletamento dei servizi oggetto del presente titolo, il Comune corrisponderà alla Società:

- un canone annuo pari ad € 58.068,65 (cinquantottomilasessantotto/65) più IVA 22% pari ad € 12.775,15 (€ dodicimilasettecentosettantacinque/15) un totale complessivo di € 70.844,00 (euro settantamilaottocentoquarantaquattro/00);

- per l'intera durata contrattuale di € 116.137,70

(centosedicimilacentotrentasette/70) oltre Iva 22% pari ad €25.550,30

(venticinquemilacinquecentocinquanta/30) per un totale complessivo di €

141.688,00 (centoquarantunomilaseicentoottantotto/00);

2. Il pagamento dei servizi avverrà con rate trimestrali posticipate, da corrispondere alla Società nei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio dietro presentazione di fatture recanti idonei giustificativi.

3. Ogni e qualsiasi attività che venga svolta dal gestore senza essere stata preventivamente concordata non potrà determinare ulteriori oneri a carico del Comune.

Articolo 7- Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a cooperare con la Società e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti, a porre in essere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole ed efficiente la corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto da parte della Società.

Il Comune si impegna a nominare un referente unico nei rapporti con la Società al fine di ottimizzare le attività svolte dalla stessa.

Articolo 8 - Controllo e Vigilanza

Le attività oggetto del presente Contratto vengono eseguite sotto la vigilanza del Comune, che controlla l'operato della Società ed il rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi.

Articolo 9 - Riservatezza e Segreto d'Ufficio

1. I dati forniti dal Comune per l'espletamento delle attività affidate e le notizie relative all'attività oggetto del presente contratto e comunque venute a conoscenza del personale della Società, non devono essere comunicate o divulgate

a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente contratto.

Articolo 10 - Sanzioni e Penali

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente contratto e dalle disposizioni vigenti, e fermo restando, ove ancora possibile, l'obbligo di rimozione delle cause e conseguenze del mancato o tardivo inadempimento, alla Società possono essere inoltre inflitte penali, previo invio da parte del Comune di formale contestazione, a seconda della gravità dell'inadempienza, con provvedimento dirigenziale a discrezione dell'Amministrazione, da un minimo di € 200 (duecento/00) fino ad un massimo di € 500,00 (euro cinquecento cinquemila/00). Le penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente la somma di € 2.000,00 (euro duemila ventimila/00).

2. Gli importi delle penali espressi in valore assoluto vengono adeguati annualmente al 100% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

3. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi dalla Società, richiede alla Società il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 30% per rimborso di oneri di carattere generale.

4. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione.

Articolo 11 - Inadempimento – Risoluzione del Contratto

1. Nel caso in cui la Società non adempia agli obblighi di cui ai precedenti

artt. 3, 5 e 10, il presente Contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456, comma 1, C.C. su richiesta del Comune, formulata ai sensi del secondo comma del medesimo articolo.

2. Alla scadenza o risoluzione del presente contratto la Ge.Se.M S.r.l. assicurerà in ogni caso la continuità dell'attività nel rispetto del presente contratto, fino al momento in cui non verrà riassunta dal Comune o affidata ad altro soggetto indicato dal Comune stesso.

3. È prevista la decadenza in caso di cessione a terzi, in tutto o in parte, del presente contratto di servizio e/o i diritti dallo stesso derivanti senza autorizzazione da parte del Comune.

Articolo 12- Controversie

Qualora, nel corso della valenza del contratto la concessione, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e/o sull'esecuzione degli stessi, dovrà essere attivato un tentativo di conciliazione, in via bonaria, degli stessi.

Se la controversia non dovesse essere composta in via bonaria, potrà essere rimessa ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Milano all'uopo investito della nomina; gli arbitri decideranno ritualmente e secondo diritto.

La sede dell'arbitrato sarà Milano.

In caso di mancato accordo il Foro competente sarà quello di Milano.

Articolo 13 - Tutela della Privacy

Le parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" (General Data Protection Regulation) e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 14 - Divieto di subappalto o cessione

È vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto di servizio e/o i diritti dallo stesso derivanti salvo espressa autorizzazione da parte del Comune. Il tutto a pena di decadenza del contratto e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per effetto della decadenza ex art. 20 del presente contratto.

Articolo 15 - Spese dell'Atto - Registrazione

Il presente contratto viene redatto in forma pubblica, a rogito del Segretario Generale del Comune. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del seguente atto sono a carico della Società.

Articolo 16 - Comunicazioni e rapporti tra le parti

Qualsiasi comunicazione, rapporto o richiesta inerente all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto.

Articolo 17 - Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si richiamano integralmente le norme del Codice Civile.

Le parti danno atto che tutto quanto precede è conforme alla loro volontà ed appresso sottoscrivono

Per il Comune di Nerviano

Dott. Franco Santambrogio

Per Ge.Se.M S.r.l.

Erika Seeber